



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 04/08/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2010, n. 1726

Cont. n. 1292/08/GR -Anthea Hospital srl c/Regione Puglia. Appello innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Puglia sede di Bari n. 675/09 promosso da Centro di Medicina Nucleare di Calabrese G. & C. sas + 2. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Prof. Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- la srl Anthea Hospital ha presentato innanzi al TAR Puglia sede di Bari ricorso, notificato in data 26/5/08, per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti prot. 24/1083/Coord/PGS del 27/03/08 e 1818/Coord del 13/5/08 con cui il Dirigente dell'Assessorato alle Politiche della Salute - Settore Programmazione e Gestione Sanitaria ha negato l'autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo di una stazione tomografica ad emissione di positroni (PET) con TAC multistrato richiesta dalla srl ricorrente, nonché ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale; Successivamente 1) la Casa di Cura Santa Maria spa e 2) il Centro di Medicina Nucleare Calabrese e il Centro di Ricerche in Scienze delle Immagini srl in data 8/7/08 hanno notificato n. 2 distinti atti di intervento nel giudizio di cui innanzi;

- il TAR Puglia sede di Bari con sentenza n. 675/09 ha accolto il predetto ricorso ed ha condannato la Regione Puglia al pagamento di euro 2.500,00 per spese e competenze di giudizio a favore della ricorrente;

- Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato il Centro di Medicina Nucleare di Calabrese G & C sas, il Centro di Ricerche in Scienze delle Immagini srl e la Casa di Cura Santa Maria spa;

- Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dal Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Area Politiche pe la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità con nota prot. AOO 081/1503/Coord del 31/3/2010, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 675/09 (R.G. 6758/09 V sezione) e con proprio provvedimento del 4/5/2010, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, nato a Ruvo di Puglia il 1°/12/1941 e domiciliato in Bari in Via Abate Eustasio, 5 - codice fiscale: CPT VCN 41T01 H645G, già officiato nel giudizio cautelare di appello avverso l'ordinanza del TAR Puglia sede di Bari n. 328/08, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1785 del 30/9/2008 (codice U.P.B. 1.3.1.);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile spesa di euro 4.000,00 per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza n. 675/09 del TAR Puglia sede di Bari di cui in premessa a mezzo del Prof. Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola